

Alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati
VII (Cultura, scienza e istruzione)
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Memoria dell'Associazione Italiana Internet Provider

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente delle Proposte di Legge:

C. 217 Maccanti - *“Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi”*

C. 648 Mollicone - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*

recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

3 febbraio 2023

L'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) - che rappresenta oltre cinquanta imprese abilitate a fornire servizi di comunicazione elettronica al pubblico e, *in primis*, servizi di accesso a Internet, desidera innanzitutto ringraziare le Commissioni Riunite per averle concesso l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni in merito alle Proposte di Legge **C. 217 Maccanti** - *“Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi”* e **C. 648 Mollicone** - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*.

Il presente contributo è articolato in (i) una premessa recante considerazioni di carattere generale, (ii) commenti di dettaglio sui contenuti coincidenti in entrambi i testi, e successivamente su specifiche disposizioni di ciascuna Proposta, (iii) conclusioni.

Premessa

AIIP evidenzia, *in primis*, che con l'uso della dizione *“intermediari di rete”* si compie spesso un errato salto logico andando a ricomprendere nella medesima definizione soggetti che svolgono funzioni diverse e ben compartimentate. La fornitura di servizi di accesso e trasporto, la fornitura di servizi c.d. *“Over the top”* (OTT), la fornitura di contenuti sono infatti ruoli ben distinti e non possono ricadere in un'unica definizione di *“intermediari di rete”*.

Risulta indispensabile, sotto un profilo semantico e funzionale, che si impieghino definizioni coerenti con quelle della normativa europea e nazionale di attuazione, che assegnano a ciascuna tipologia di attività specifici ruoli e conseguenti responsabilità e, in particolare, del Regolamento (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, *“DSA”*). Si sottolinea quindi la necessità di assicurare un pieno coordinamento, a livello definitorio e di conseguente disciplina, tra le proposte di Legge *de qua* e le disposizioni del DSA (che per gli specifici profili di interesse sono peraltro coerenti con le previgenti disposizioni della Direttiva 2000/31/CE e del D.lgs. 70/03 sul commercio elettronico).

A questo riguardo si segnala che secondo l'art. 3 lett. g) del DSA la locuzione «*servizio intermediario*» costituisce un *genus* che include le *species* dei seguenti servizi:

- “i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;*
- ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;*
- iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso”.*

L'impiego nella Proposta di Legge della definizione generica di “*intermediari di rete*” comporta indebite attribuzioni di oneri e responsabilità, con particolare riguardo ai fornitori del “*servizio di semplice trasporto*” (*mere conduit*) quali gli Internet Service Provider, con conseguente violazione della sovraordinata normativa europea. La mancata distinzione dei ruoli ed un uso impreciso delle definizioni può infatti avere conseguenze del tutto indesiderabili, allocando le responsabilità proprie solo di talune categorie di “*intermediari di rete*” anche su altre. Infatti, il fornitore del servizio di “*semplice trasporto*” (*mere conduit*) non è all'origine della trasmissione in rete, non ha alcun tipo di controllo né poteri di indagine sui contenuti trasmessi né, tantomeno, doveri di controllo preventivo sugli stessi.

Sul punto è chiaro l'art. 4 del DSA relativo al fornitore del “*servizio di semplice trasporto*”, secondo il quale:

“1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse o a cui si è avuto accesso a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione”.

I fornitori di “*servizi di piattaforma*”, tipicamente i cosiddetti OTT, sono invece tenuti, qualora svolgano attività di controllo editoriale, a tutta una serie di doveri conseguenti.

Secondo l'art. 3 lett. i) del DSA il servizio di «*piattaforma online*» è “*un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento*”.

Infine, altri soggetti economici distinti dai precedenti sono i “*fornitori di contenuti*”, ossia i soggetti che a monte della catena originano e diffondono il contenuto sotto il proprio controllo e la propria responsabilità.

Tali diversi ruoli non possono essere omogeneizzati con l'uso della generica definizione di “*intermediari*”.

Fatta questa doverosa premessa, AIIP desidera altresì evidenziare che le Proposte di Legge in oggetto appaiono in palese contrasto con la “riserva di legge penale” derivante dalla procedibilità d’ufficio degli illeciti in materia di diritto d’autore. Una volta presa notizia di reato, il pubblico ministero è l’unico a poter assumere decisioni sul da farsi. Se venissero approvate le norme proposte, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) diventerebbe titolare di un potere autonomo suscettibile di interferire con le prerogative della magistratura. In particolare, le norme in questione priverebbero il pubblico ministero della possibilità di compiere indagini più estese, dirette ad identificare gli autori degli illeciti.

Si configurerebbe, pertanto, una compressione del fornitore di *mere conduit* fra l’onere di soddisfare un ordine dell’autorità e l’obbligo di legge di notificare alle Procure la notizia del reato di cui è venuto a conoscenza a seguito della segnalazione, anche se di tipo *machine-to-machine*, rimanendo quindi in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Magistrato. Da un lato, quindi, il fornitore di *mere conduit* sarebbe sanzionabile dall’Autorità, dall’altro nella posizione di violare una legge vigente.

Infine, l’Associazione evidenzia che dall’ambito di applicazione del provvedimento si debbano escludere i “servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina”, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. ff) punto 3 del D.lgs. 259/03 e smi (Codice delle comunicazioni elettroniche) vanno distinti dai servizi di accesso a Internet, nonché i servizi di connettività diretti alle P.A. e alle utenze *business* e industriali, per le quali anche un banale errore contenuto in un ordine di filtraggio potrebbe cagionare una generalizzata interruzione dei servizi e, conseguentemente, delle attività istituzionali e della continuità operativa aziendale su scala nazionale. Si è ritenuto opportuno anticipare tale punto già nella premessa, al fine di dare piena contezza ai membri delle Commissioni del tipo e della gravità di rischi tecnologici insiti nel sistema delineato dalle Proposte.

Ciò premesso, seguono alcune considerazioni di maggior dettaglio sui testi.

Quanto alle Proposte di Legge C. 217 e C. 648

In merito all’art. 1, AIIP intende confermare con forza la propria posizione, più volte illustrata in ogni sede istituzionale (e non), di essere pienamente sensibile alla tutela del diritto d’autore ed al riconoscimento, alla tutela e alla promozione della proprietà intellettuale, quale ribadita nell’art. 1 comma 1 lettere a), b) e c) della Proposta di Legge. Del resto, le imprese di AIIP sono direttamente interessate, in quanto spesso produttrici di *software*, al contrasto della pirateria, anche online, e alla tutela dalle violazioni della proprietà intellettuale.

AIIP tuttavia dissente fermamente dalla generica “responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete”, di cui all’art. 1 comma 1 lett. d), in quanto la categoria degli intermediari di rete include anche coloro che svolgono attività di *mere conduit* che, come già evidenziato, non sono all’origine della trasmissione in rete, non hanno alcun tipo di controllo né poteri di indagine sui contenuti trasmessi né, tantomeno, doveri di controllo preventivo sugli stessi, e che quindi non sono una categoria “connivente” con chi effettua attività *contra legem*, sono soggetti che non beneficiano degli illeciti o dei reati da questi commessi in danno del diritto d’autore di terzi, ed anzi sono costretti a svolgere, troppo spesso a titolo completamente gratuito (in violazione dell’art. 42 comma 3 della Costituzione) e - fatto ancor più grave - senza tutele adeguate da parte dell’ordinamento, una attività di contrasto alla diffusione di opere tutelate dal diritto d’autore, nell’esclusiva utilità ed interesse di soggetti *terzi* e della collettività.

La rilevanza costituzionale del diritto d’autore e dei diritti connessi di cui all’art. 1 comma 1 lettere a), b) e c), non legittima la responsabilizzazione del fornitore di *mere conduit* inserita alla successiva lett. d), attraverso un riferimento alla generica categoria “degli intermediari di rete”. Tale riferimento deve quindi essere eliminato o circoscritto a specifiche categorie di intermediari con esclusione dei fornitori di *mere conduit*, poiché altrimenti

risulterebbe contrario alle sovraordinate disposizioni comunitarie più sopra richiamate.

Quanto sopra è reso ancor più evidente dal richiamo operato, nel corso della seduta del 17 gennaio 2023, alle “*piattaforme informatiche*” e ai “*social media*” quali strumenti per la violazione o l’elusione del diritto d’autore. Stupisce il “salto logico” per cui fatti attribuiti a tali soggetti (le piattaforme informatiche ed i *social media*) conducano, tramite la definizione generica ed estesa “prestatori di servizi”, a oneri per la quasi totalità in carico ai fornitori di servizi di semplice trasporto “*mere conduit*”. Tale precisazione è d’uopo perché evidenzia come i fornitori di *mere conduit* abbiano un ruolo marginale, ben diverso e non in concorso con l’origine della diffusione fraudolenta di contenuti e non possano essere quindi assimilati a questi ultimi nella *responsabilizzazione* e nell’impianto sanzionatorio. La medesima considerazione rende inaccettabile ogni ipotesi di attribuire ai fornitori di *mere conduit* i costi dell’attività di contrasto alle violazioni.

In merito all’art. 1, comma 1, lettera “d”, AIIP ritiene quindi inopportuno l’uso della dizione “*intermediari di rete*” senza escludere dal novero di tali soggetti i prestatori di “*mere conduit*”, o limitare la detta “*responsabilizzazione*” alle c.d. piattaforme (intermediari dei contenuti) ed ai fornitori di contenuti con controllo editoriale (origine). AIIP, pertanto, ritiene opportuno che la locuzione “*intermediari di rete*” sia sostituita con “*piattaforme o comunque intermediari dotati di controllo editoriale*”.

In merito all’art. 2, commi 1 e 2, AIIP ritiene opportuno specificare che il riferimento al “blocco futuro” non debba comportare attività di sorveglianza attiva (che sarebbe di sicura incompatibilità con l’attuale assetto costituzionale ed europeo) in capo al fornitore di *mere conduit*, bensì – al più – la possibilità, in capo ad AGCOM, di richiedere in futuro l’inibizione di ulteriori *domini* o *indirizzi IP* che dovessero risultare concorrenti alla diffusione abusiva di contenuti. Anzi, la soluzione più corretta sarebbe che tale potere fosse riservato all’autorità giudiziaria, che in effetti già dispone di tale potere ai sensi dell’art. 321, co. 3 *bis* c.p.p.. Si ritiene inoltre fuorviante, dal momento che i blocchi sono riferiti esclusivamente a *domini* o *indirizzi IP*, la dizione “*o della semplice declinazione*”, che si suggerisce di espungere. Si tratta infatti di un termine che non corrisponde ad alcuna definizione tecnica precisa, e che condurrebbe ad una forte genericità e indeterminatezza del testo normativo.

In merito all’art. 2, commi da 3 a 6, AIIP sottolinea che il “*blocco immediato*” e/o l’azione di inibizione “*senza indugio*” può essere garantita unicamente qualora le risorse da inibire vengano trasmesse ai soggetti interessati, non tramite una mera “notifica”, ma tramite meccanismi “*machine-to-machine*” in tempo reale - eventualmente abbinati ad una notifica tradizionale a mezzo PEC o altro strumento idoneo a garantire con certezza la provenienza dell’ordine da eseguire - che traferiscano dati secondo un formato certo e gestibile in maniera automatizzata, e quindi senza una comunicazione tramite documenti scansionati o formati di documento non strutturati (quali PDF, Word) ma con l’uso di strumenti standard ed allo stato dell’arte (quali file in formato CSV, JSON, ecc., che abbiano superato un controllo sintattico di tipo automatizzato al fine di consentire la trasmissione unicamente di FQDN - *fully qualified domain names* o lista di indirizzi IP).

Precisiamo però che se, da un lato, un sistema automatizzato M2M rappresenta l’unica soluzione organizzativa tale da consentire la realizzazione del filtraggio in tempo reale qui ipotizzato dal legislatore, dall’altro esso va a costituire un unico *point of failure*, e quindi genera una grave vulnerabilità, tale da poter compromettere in modo sincrono il funzionamento dell’intera rete nazionale. Da qui la nota, anticipata in premessa, circa l’opportunità di quantomeno limitare i blocchi alle utenze domestiche, escludendone le connettività a servizio delle imprese e della pubblica amministrazione.

In merito all’art. 2, commi 4 e 5, si ritengono opportune e necessarie integrazioni quanto alle modalità tecniche di comunicazione delle informazioni relative alle sorgenti di contenuto illegale da inibire, nonché una formulazione che tenga conto delle criticità di tipo tecnico ed operativo che, anche a fronte di un comportamento diligente dell’operatore, possono ostacolare la possibilità di un blocco in tempo reale.

L'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 4, deve essere integralmente eliminato, in quanto andrebbe ad attribuire a soggetti privati, in sostituzione delle autorità pubbliche, indebiti poteri autoritativi, suscettibili di ledere primari diritti individuali.

Sempre in merito al comma 5, occorre eliminare la parte finale del comma 5, dopo la locuzione "*senza alcun indugio*", sostituendola con: "*i provvedimenti comunicati dall'Autorità ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3*", poiché le condizioni di esecuzione della misura devono essere specificamente definite nel provvedimento comunicato dall'AGCOM, e sempre salva comunque la fattibilità tecnica.

Del pari deve essere integralmente eliminato il capoverso del successivo comma 6, che rimette ai destinatari dei provvedimenti lo svolgimento di attività di analisi, indagine e di informativa in conflitto con le previsioni del DSA, del D.lgs. n. 70/2003 e della Direttiva 31/00/CE.

Va, infine, chiarito che l'esecuzione dei provvedimenti cautelari comunicati ai sensi dell'art. 2 debba essere considerata sotto la esclusiva responsabilità del richiedente (titolare dei diritti o avente causa), con diritto di rivalsa da parte degli operatori destinatari dei provvedimenti.

In merito alle sanzioni, disciplinate dagli art. 6 di entrambe le Proposte, AIIP ribadisce con forza che il fornitore di *mere conduit* è un soggetto che non beneficia delle violazioni del diritto d'autore e che, al contrario, già oggi mette le proprie competenze e le proprie infrastrutture a disposizione (peraltro fino ad oggi senza alcun ristoro dei costi, in violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione e diversamente da quanto invece correttamente previsto, per le attività richieste dall'autorità giudiziaria e dalle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, dall'art. 57 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.) per l'esecuzione di provvedimenti a tutela della legalità e di diritti di terzi.

Non si comprende la necessità di un impianto sanzionatorio così ridondante, vessatorio e gravoso, tanto da sfociare addirittura in una responsabilità penale (nel caso della Proposta AC 648). E' poi incomprensibile che le disposizioni sanzionatorie di tipo amministrativo non contemplino le numerose circostanze di ordine organizzativo e, ancor prima, tecnologico che, pur in assenza di effettiva negligenza da parte dell'operatore, possono condurre a ritardi o all'impossibilità di operare il filtraggio nei termini previsti, quali difetti di comunicazione, errori informatici, blocchi di sistema, mancanze di energia, guasti di rete e/o apparecchiature, tempistiche di propagazione tipiche delle infrastrutture coinvolte (es. DNS), o comunque fatti ordinari e straordinari di tipo non colposo né doloso.

Si ritiene che tale impianto sanzionatorio sia sproporzionato e non debba essere applicato ai fornitori di *mere conduit*, ma considerato eventualmente solo per i soggetti che forniscono servizi di piattaforma (es. OTT) o comunque dispongano di controllo editoriale, o soggetti attivi o lucranti nella diffusione nonché diretta origine o concorso nella commissione del reato/illecito.

In merito all'art. 8 non si comprende la motivazione per cui i maggiori costi siano da attribuire agli operatori in genere e non esclusivamente alla categoria dei soggetti titolari dei diritti ed eventualmente dei fornitori di "servizi di piattaforma", peraltro ben identificati dal DSA e dalle rispettive categorie ROC.

Considerazioni specifiche sulla Proposta di Legge C. 217

In merito all'art. 7, si concorda con l'istituzione di un tavolo tecnico presso Agcom per definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari, purché tale tavolo riguardi non gli strumenti necessari alle disabilità (a carico di ciascun operatore nella più piena neutralità tecnologica) ma gli strumenti necessari alla comunicazione *machine-to-machine* delle sorgenti di traffico illegale da inibire. Si **dissentente** tuttavia dall'attribuzione dei costi di tale piattaforma "*agli operatori che partecipano al tavolo tecnico*" in quanto tale piattaforma è ad uso o beneficio di tutti gli attori del mercato (e non dei soli partecipanti al tavolo) e, di conseguenza, a carico dell'Autorità tramite il contributo annualmente versato da tale pluralità di attori. Anzi, essendo tale attività destinata alla tutela degli

interessi di terzi per fatti non derivanti da comportamenti dei fornitori di *mere conduit*, ed in assenza di adeguati strumenti di tutela del diritto d'autore da parte dei soggetti danneggiati, si ritiene che tali costi debbano essere integralmente coperti dai soggetti che ne beneficerebbero, ossia dai titolari dei diritti. Tanto più che, stante la lamentata gravità delle violazioni, il costo di tale piattaforma sarebbe di fatto risibile rispetto ai benefici attesi.

Considerazioni specifiche sulla Proposta di Legge C. 648

In merito all'art. 7, nella diversa formulazione della Proposta C. 648, si dissente sulla mancata previsione di un tavolo tecnico, la cui assenza comporterebbe l'effettuazione di scelte implementative in assenza di informazioni sugli eterogenei sistemi tecnologici dei diversi operatori interessati (centinaia in tutta Italia, anche solo contando i soli fornitori di *mere conduit*). Al contrario, si ritiene necessaria la costituzione di un tavolo tecnico aperto alla partecipazione dei fornitori sia del servizio di semplice trasporto, sia di servizio di piattaforma, sia di contenuti, e comunque di tutti i soggetti interessati.

Considerazioni conclusive

Entrambe le Proposte di Legge sono viziate da un mancato coordinamento con l'ordinamento europeo e con l'attuale ordinamento penale, e dunque sono destinate ad aumentare, invece di risolvere, i problemi legati al rispetto dei diritti d'autore. I numerosi profili di indeterminatezza delle presenti proposte, anche rispetto alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare per conformarsi ai gravosi obblighi che verrebbero introdotti, portano a dubitare non solo della loro legittimità, ma anche della loro efficacia nel reprimere il fenomeno della pirateria.

Non può poi sottacersi come le Proposte in esame comportino costi estremamente ingenti, che vengono integralmente scaricati sul settore industriale digitale italiano e, in particolare, sui fornitori di accesso/*mere-conduit*, già – come noto – in una complessiva situazione di grave compressione dei margini. Né risulta che, in sede istruttoria, sia stata realizzata una stima preliminare di tali costi, se non limitatamente a quelli derivanti dalle sole attività di cui all'art. 8, co. 1. Tale carenza evidenzia quanto le proposte in esame si fondino non su un erroneo bilanciamento tra gli interessi privati coinvolti, bensì sulla totale assenza di un tale bilanciamento, e su una volontà di rafforzare la tutela dei titolari dei diritti – a primario ed essenziale beneficio di questi ultimi – con inescusabile disinteresse per le conseguenze in termini finanziari, competitivi e occupazionali su una industria nazionale strategica quale quella delle telecomunicazioni.

Le disposizioni *de quibus*, se approvate, impatterebbero in maniera particolarmente grave la componente PMI del comparto TLC nazionale, gravandola di elevati costi fissi non proporzionali al numero di utenze finali servite, né all'estensione di rete. Se i maggiori operatori attivi nel mercato potranno (forse) scaricare tali extra-costi su un'utenza finale molto ampia, tale possibilità non si porrà per gli operatori minori e territoriali, che subiranno una conseguente contrazione dei margini e una perdita netta di competitività. Ciò non potrà che determinare – in concorso con gli altri obblighi (comunque ben meno gravosi di quelli previsti dalle Proposte qui in discussione) di prestazioni senza corrispettivo, via via imposti negli ultimi anni senza curarsi del loro impatto concorrenziale/industriale – la definitiva espulsione dal mercato di tali imprese, andando ad aumentare il livello, già pericolosamente elevato, di concentrazione sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica.

Ferma tale valutazione complessiva, AIIP auspica che le presenti Proposte vengano accantonate, o comunque radicalmente ripensate in conformità alle seguenti considerazioni:

- i. Le preesistenti modalità di oscuramento offrono già un'ampia tutela del diritto d'autore in relazione ai contenuti non *in streaming*. Si ritiene quindi opportuno limitare alla trasmissione di eventi sportivi *live in streaming* il nuovo sistema di inibizione. Differentemente si andrebbe a costruire un potenziale sistema di censura in tempo reale, senza una chiara delimitazione normativa del suo ambito di applicabilità. Tale

- sistema dovrebbe quindi prevedere una *expiration date* (scadenza) dell'attività di inibizione al termine dell'evento *live* (es. in best-effort entro le 24 ore seguenti), in particolare al fine di limitare i rischi e i danni di lasciare oscurate eventuali risorse legittime erroneamente o indirettamente coinvolte nel filtraggio;
- ii. si evidenzia che insuperabili limiti, anche di ordine tecnologico, escludono la possibilità di prevenire ogni ipotesi di falso-negativo e falso-positivo. Risulta quindi essenziale prevedere una piena tutela giuridica ed esclusione di responsabilità in favore degli esecutori degli ordini di inibizione, anche a seguito di segnalazioni errate, imprecise, dolose o dovute ad eventi straordinari (es. violazioni informatiche presso i segnalatori o presso il sistema di distribuzione delle sorgenti da inibire);
 - iii. si ritiene essenziale moderare l'impianto sanzionatorio, escludendo espressamente ogni responsabilità di tipo penale, quantomeno per i fornitori di *mere conduit*, e adottando una formulazione sufficientemente elastica da tenere conto delle criticità, anche tecniche, che in una pluralità di ipotesi possono ostacolare, anche in assenza di negligenza da parte dell'operatore, l'adozione in tempo reale / "senza alcun indugio" delle misure di oscuramento;
 - iv. si ritiene essenziale che i costi derivanti dall'implementazione delle misure tecniche e organizzative necessarie all'Autorità e agli operatori per svolgere i compiti previsti dalle Proposte non gravino sui fornitori di *mere conduit* ma, semmai, sui titolari dei diritti/beneficiari del sistema; a tal fine, sarebbe ragionevole ipotizzare anche un sistema di remunerazione delle attività di oscuramento svolte dagli operatori;
 - v. si ritiene in ogni caso preferibile operare direttamente alla fonte della distribuzione, se posta sul territorio italiano, senza attivare per tali fonti il sistema a valle di inibizione;
 - vi. si ritiene essenziale introdurre delle *whitelist* di sistemi critici a livello istituzionale (interazioni con il perimetro di sicurezza cibernetica) o per la rete *Internet* (es. indirizzi dei root name server), da sottrarre al sistema generale di inibizione;
 - vii. infine, si evidenzia l'opportunità di promuovere attività volte a perseguire illeciti presso i *cloud provider* posti nella Unione Europea dove, per prossimità, avvengono molti degli illeciti.

Esprimendo il nostro apprezzamento per l'attività in corso volta a tutelare un valore insostituibile quale il diritto d'autore ed i diritti connessi, ringraziamo nuovamente le Commissioni Riunite per la possibilità concessa all'Associazione di esprimere le proprie considerazioni sulle succitate Proposte di Legge e rimaniamo a disposizione delle Commissioni per qualsiasi tipo di chiarimento o di contributo aggiuntivo.

Distinti saluti.

AIIP esprime il proprio ASSENSO alla pubblicazione del presente testo.

Giovanni Zorzoni
Presidente AIIP

Giuliano Claudio Peritore
Vicepresidente AIIP